

4 giugno 2009

Riposi giornalieri per il lavoratore padre

Un'importante novità, in tema di riposi giornalieri (ex permessi per allattamento), è stata introdotta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la recentissima circolare del 12 maggio 2009, protocollo n. 15/V/0008494/14.01.05.04.

Sul punto va rammentato che l'art. 40 del T.U. contenente le disposizioni a sostegno della maternità e paternità (d.lgs. n.151/2001), elenca tassativamente i casi in cui i periodi di riposo in argomento sono riconosciuti al padre lavoratore, ovvero:

- nel caso in cui i figli siano affidati al padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- nell'ipotesi di morte o grave infermità della madre.

Per madre "non lavoratrice dipendente", fino all'emanazione della predetta circolare, si è sempre intesa la madre che svolge un lavoro autonomo e, quindi, comunque impegnata in un'attività lavorativa in senso stretto, e non una madre casalinga.

Questa interpretazione, specificata dall'INPS con la circolare n.8 del 17 gennaio 2003, che ha espressamente negato il diritto del padre ai riposi giornalieri nella situazione in cui la madre non lavori, era stata confermata anche dalla circolare dell'ente previdenziale n.95 *bis* del 6 settembre 2006, anche, in virtù dell'interpretazione sistematica delle norme contenute nel T.U. 151/2001, dalla quale emerge chiaramente l'intento del legislatore di contemperare le esigenze del mondo del lavoro con quelle del bambino, assicurando a quest'ultimo la presenza di almeno uno dei due genitori.

Senonchè, il Ministero del Lavoro, con la circolare del 12 maggio 2009, sulla scorta della considerazione che "*numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice*", ha concluso che debba essere riconosciuto al lavoratore padre il diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lettera c, del d.lgs. n.151/2001, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo.

Tale interpretazione, secondo la circolare ministeriale, consente di valorizzare la *ratio* della normativa posta a tutela della maternità e della paternità che, per l'appunto, è quella di garantire al lavoratore la cura del neonato in tutte le ipotesi in cui la madre sia comunque impegnata in attività (non necessariamente di carattere "lavorativo") che, in qualche modo, la distolgano dall'assolvimento di tale compito.

Pur condividendo lo spirito sotteso alla circolare ministeriale, non può non osservarsi una chiara contraddizione della stessa con le norme del nostro ordinamento giuridico.

Difatti, se è assolutamente condivisibile che il lavoro svolto in casa dalle donne, attesa la sua rilevanza sociale ed economica, sia considerato "lavoro" a tutti gli effetti, tuttavia, sorge spontaneo domandarsi se non sarebbe più giusto prevedere a carico dello Stato un riconoscimento economico nei confronti delle casalinghe, per l'innegabile miglioramento apportato alla vita della collettività (si pensi, se non altro, all'assistenza svolta nei confronti dei figli, degli anziani o dei malati lungodegenti) anzichè limitarsi ad introdurre forme di sostegno, che oltre a non riconoscere "ufficialmente" il valore sociale delle casalinghe, finiscono con il far ricadere i relativi oneri economici ed organizzativi esclusivamente sui datori di lavoro (anche privati).